

Codice A1813C

D.D. 17 giugno 2026, n. 1181

**OPERA 25\_L65\_P03\_07. L. 65/2012 e s.m.i. Opera inserita nella seconda intesa con il commissario per l'Attuazione delle funzioni di cui alla L. 65/2012. REALIZZAZIONE NUOVO STADIO DEL BIATHLON E PISTA DA SKIROLL. Realizzazione di un Centro Federale di Sci Nordico e realizzazione di un Poligono da Biathlon, localizzato nel Comune di Pragelato. Autorizzazione idraulica n. 56/2026 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per**



**ATTO DD 1181/A1813C/2026**

**DEL 17/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** OPERA 25\_L65\_P03\_07. L. 65/2012 e s.m.i. Opera inserita nella seconda intesa con il commissario per l'Attuazione delle funzioni di cui alla L. 65/2012. REALIZZAZIONE NUOVO STADIO DEL BIATHLON E PISTA DA SKIROLL. Realizzazione di un Centro Federale di Sci Nordico e realizzazione di un Poligono da Biathlon, localizzato nel Comune di Pragelato. Autorizzazione idraulica n. 56/2026 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per “Realizzazione di scogliera in sponda destra del Torrente Chisone”.

Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea.

In data 17/04/2026 con prot. 1112 (protocollo regionale 18540 del 20/04/2026), l'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 inerente l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato “OPERA 25\_L65\_P03\_07. L. 65/2012 e s.m.i. Opera inserita nella seconda intesa con il commissario per l'Attuazione delle funzioni di cui alla L. 65/2012. REALIZZAZIONE NUOVO STADIO DEL BIATHLON E PISTA DA SKIROLL. Realizzazione di un Centro Federale di Sci Nordico e realizzazione di un Poligono da Biathlon, localizzato nel Comune di Pragelato”.

Con D.D. 111/A2015A/2026 del Settore regionale Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica ha determinato la non assoggettabilità a VIA del suddetto progetto.

L'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo stadio di biathlon alla base dei trampolini olimpici esistenti, composto principalmente da un poligono di tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo sci di fondo e lo skiroll estivo, un impianto di innevamento programmato ed opere accessorie. In particolare, per gli aspetti di competenza del Settore, si prevedono le opere idrauliche e l'occupazione delle aree demaniali di seguito elencate:

- a. realizzazione di scogliera in sponda destra idrografica del Torrente Chisone, con funzione di sostegno del tratto di monte della nuova pista di sci di fondo/skiroll, per una lunghezza di circa 280 m, costituita da massi di cava posati a secco, di altezza complessiva variabile fra 3,75 m e

- 5,10 m, spessore fondazione 1,00 m;
- b. realizzazione di un guado temporaneo nel Torrente Chisone (per collegare due tratti di pista di sci di fondo) costituito da n. 16 tubazioni autoportanti in cls vibrocompresso, diametro 80 cm, affiancate, ricoperte da materiale recuperato in alveo adeguatamente compattato;
  - c. occupazione di parte del vecchio alveo del Torrente Chisone, appartenente al demanio idrico, con porzione della pista di sci di fondo/skiroll e dei percorsi adiacenti il Poligono di tiro, nel tratto di intervento posto più a valle, per un totale di 8.574,20 mq.

Con riferimento alla scogliera di cui al punto a) si rileva che il tratto compreso tra le sezioni 10 e 15 prevede lo spostamento verso l'alveo della difesa spondale di circa 2,00 m, per consentire la realizzazione della pista di sci di fondo/ski roll: tale modifica della sezione di deflusso per un tratto di lunghezza circa 100 m, non produce alcuna significativa modifica del regime idraulico del corso d'acqua, né determina alcun aggravio del rischio idraulico lungo la sponda opposta. La quota di sommità delle opere di difesa è superiore in ogni caso al livello di piena con TR200, garantendo la stabilità della sponda nel tratto in cui verrà realizzata la nuova pista a ridosso della stessa.

Con riferimento al guado temporaneo di cui al punto b) si fa presente che tale manufatto sarà oggetto di separato provvedimento di autorizzazione idraulica e concessione demaniale che dovrà essere richiesto al Settore scrivente in occasione delle competizioni a carattere internazionale.

In merito all'occupazione di pertinenza demaniale relativa all'ex alveo del Torrente Chisone, descritta al punto c), si evidenzia che trattasi di aree a libera fruizione ricadenti nei casi di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R per i quali non è previsto il rilascio di concessione demaniale. A tal proposito la concessione demaniale TO/OC/6715 rilasciata con D.D. n. 3042 dell'11/12/2023, nell'ambito del PAUR di cui alla DGR 17-8126/2024/XI, si intende superata ed annullata dal presente provvedimento.

In merito all'aspetto di compatibilità idraulica dell'intervento, ai sensi della D.G.R. 8-905 del 24/03/2025, si rileva che parte delle opere previste in sponda destra (porzione della pista di sci di fondo/skiroll e dei percorsi adiacenti il Poligono di tiro) ricadono in area di esondazione a pericolosità molto elevata EeA riportata nella Carta geomorfologica e dei dissesti del PRGC e nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.), coincidente con lo scenario di pericolosità H del PGRA (aree interessate da alluvione frequente).

Dalle verifiche idrauliche si evince che le piene con TR200 sono contenute nell'alveo inciso del T. Chisone, e interessano solo in minima parte un'area a valle non oggetto di intervento.

La presente determina viene trasmessa alla Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento di cui all'art. art. 14 bis della L. 241/1990 inerente l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 8-905 del 24/03/2025 "Legge regionale n. 56/1977. Approvazione dei "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica", quale documento unico di aggiornamento e sostituzione dei vigenti atti e provvedimenti adottati sul tema a livello regionale";
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

*determina*

**di autorizzare, ai soli fini idraulici** ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità strutturale della scogliera nei riguardi di tutti i carichi e le azioni di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio della fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. la scogliera in progetto dovrà essere risvoltata nella terminazione di monte e valle, per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immersata nell'esistente sponda;
5. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. la scogliera in progetto dovrà essere realizzata con massi di cava posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 kN;
7. il materiale litoide demaniale, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di

murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; il materiale demaniale litoide in esubero dovrà essere trasportato a discarica autorizzata;

8. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
13. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. con riferimento alle aree che ricadono negli scenari di pericolosità del PGRA, dovrà essere aggiornato il Piano di Protezione Civile comunale con specifico riferimento alle procedure da attivare in relazione alle condizioni di allerta meteorologica; in particolare dovrà essere definito un piano di gestione, che andrà a far parte integrante del Piano di Protezione Civile comunale, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza dell'area, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena; all'interno del suddetto piano dovrà inoltre essere prevista l'attivazione di idonea sorveglianza delle aree in oggetto ed, eventualmente, l'interdizione all'accesso dello stesso.

16. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici; la Ditta esecutrice dovrà eventualmente acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

**di esprimere parere favorevole di compatibilità idraulica** ai sensi della DGR 8-905 del 24/03/2025 per l'occupazione di aree potenzialmente allagabili da parte del Torrente Chisone in destra idrografica con porzione della pista di sci di fondo/skiroll e dei percorsi adiacenti il Poligono di tiro;

**di annullare** la Concessione demaniale TO/OC/6715 rilasciata con D.D. n. 3042 dell'11/12/2023 in quanto le pertinenze idrauliche demaniali relative all'ex alveo del Torrente Chisone (parte della pista di sci di fondo/skiroll e dei percorsi adiacenti il Poligono di tiro per un totale di 8.574,20 mq) sono destinate alla libera fruizione della collettività, e pertanto non soggette al rilascio di concessione demaniale ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI  
Arch. Maria Grazia MENNEA  
Dott. Geol. Barbara CORAGLIA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana  
di Torino)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli